



OV.P.C.

Associazione Vigili di Protezione Civile

**REGIONE CAMPANIA
UNITA' OPERATIVA DI SALERNO**

S T A T U T O

OV.P.C.

Associazione Vigili di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA UNITA' OPERATIVA DI SALERNO

ARTICOLO 1

Costituzione-Denominazione-Sede-Durata

Art.1.E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117(di seguito indicato come Codice del Terzo Settore o " CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata " Vigili di Protezione Civile- Regione Campania ODV" di seguito indicata come " Associazione "

L'Associazione ha sede legale in Salerno alla via Raffaele Mauri. Il trasferimento della sede all'interno del comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria e modifica dello statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Scopi

Art.2.L'Associazione si ispira a principi di democraticità opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- ° Organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale .
- ° Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo.
- ° Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche

- ° Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
- ° Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive Modifiche.

ARTICOLO 3

Finalità

Art.3. Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'Associazione pone in essere campagne di informazione di sensibilizzazione e monitoraggio attraverso convegni, dibattiti e conferenze producendo e divulgando stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini.

ARTICOLO 4

Attività

Art.4. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie e partecipare a bandi coerenti con i propri scopi e finalità.

ARTICOLO 5

Soci

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti di Terzo settore o comunque senza scopi di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante provvedendo in caso di accoglimento a sottoporre l'adesione alla ratifica della assemblea. L'Adesione del socio è annotata sul libro soci.

ARTICOLO 7

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto dall'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante Socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Per i soci minorenni occorre il consenso dei genitori.

ARTICOLO 8

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto alle Assemblee esercitando il diritto di voto dopo tre mesi dalla loro iscrizione nel libro soci, di essere eletti alle cariche sociali e svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza alla associazione restituendo quanto consegnatogli all'atto della iscrizione anche la divisa se pur acquistata direttamente.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili e la quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde:

- a) per morte
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ARTICOLO 10

I soci sono distinti in :

- Ordinari
- Onorari
- Benemeriti

I soci Ordinari: sono tutti coloro che chiedono di aderire all'Associazione e che, a domanda, chiedendo di farne parte prestando la loro opera di volontari al fine di realizzare gli scopi della ODV.

I soci sono tenuti pagamento della quota sociale la quota e possono esercitare il diritto al voto dopo 3 mesi dalla loro iscrizione nel libro soci.

I soci Onorari: sono coloro che sono stati insigniti di medaglie d'oro e d'argento al valor civile e militare o altri riconoscimenti di Stato; i soci Onorari non pagano la quota sociale e non hanno diritto al voto;

I soci Benemeriti: sono coloro che forniscono servizi gratuiti di particolare rilevanza o effettuano donazioni la cui rilevanza permette la realizzazione di progetti di primaria importanza.

Non pagano la quota sociale e non hanno diritto al voto

ARTICOLO 11

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario,

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla associazione nel suo regolamento interno. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. n.46 del D.P.R n.455/200, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa possibilità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.L.gs n.117/2017 sono assicurati contro infortunio e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

ARTICOLO 12

Sostenitori

Possono essere altresì riconosciuti in qualità di soci sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno il loro contributo economico libero e volontario. I

sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ARTICOLO 13

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 14

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formulato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

ARTICOLO 15

Entrate

Le entrate della associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- c) donazioni, lasciti testamentari
- d) rimborsi derivanti da convenzioni
- e) rendite patrimoniali
- f) attività di raccolta fondi
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali

ARTICOLO 16

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da :

- a) beni mobili ed immobili
- b) donazioni, lasciti o successioni
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

ARTICOLO 17

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 18

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 19

Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di Controllo laddove eletto
- d) il Revisore dei conti laddove eletto
- e) il Collegio dei Garanti

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 20

Tutte le riunioni degli Organi sociali, in caso di comprovata necessità, possono essere tenute in remoto seguendo quanto analiticamente disposto dal relativo regolamento.

ARTICOLO 21

L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto, direttamente o per delega, se iscritto nel libro soci da almeno tre mesi. Può essere convocata in forma di ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca:

- a) almeno una volta l'anno
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio
- c) ogni volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

ARTICOLO 22

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata, mail o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la certezza della avvenuta ricezione della convocazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno ed ora della prima e della seconda convocazione con una distanza temporale di minimo 24 ore, il luogo e gli argomenti oggetto di discussione e deliberazione.

Alla Assemblea devono essere convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio.

ARTICOLO 23

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca il componenti degli Organi sociali determinandone il numero
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio sia nella fase preventiva che consuntiva
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- e) Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio e delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione.

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. E' permessa una delega per ogni socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 24

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scioglimento della Associazione.
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Per la variazione dello statuto necessita il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto.

ARTICOLO 25

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione

Il consiglio direttivo è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea. Fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, il luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 26

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione va inviata almeno 5 giorni prima della riunione a mezzo e-mail, via fax, a mezzo raccomandata AR o comunque con qualsiasi mezzo atto a comprovarne la ricezione.

In caso di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche con preavviso di 24 ore.

Alla convocazione va allegata la documentazione relativa agli argomenti relativi ai punti all'ordine del giorno della riunione.

ARTICOLO 27

Sono compiti del Consiglio Direttivo

- a) eleggere tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il tesoriere ed il segretario
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- c) predisporre il bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste dall'art. 14 del CTS
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- e) deliberare su ammissione ed esclusione dei soci nonché su azioni disciplinari nei loro confronti, sottoponendo poi il tutto a ratifica dell'Assemblea
- f) conferire procure speciali e generali
- g) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro definendone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- h) ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- i) determinare l'ammontare della quota associativa

ARTICOLO 28

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il

Il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 29

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi. La decadenza del Presidente comporta la scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo a questi in merito alla attività compiuta.

In caso di urgenza, può assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 30

Il Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il Bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ne determina i compiti ed i poteri.

ARTICOLO 31

Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle riunioni degli Organi Sociali curandone la conservazione secondo i termini di legge.

ARTICOLO 32

L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'art.30 del D.Lgs.117/2017, l'Assemblea elegge l'Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduto da almeno un o dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può, inoltre, esercitare, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art.31 del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sulla osservanza delle finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

ARTICOLO 33

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 34

Collegio dei garanti

Organismo eletto dall'Assemblea composto da n°1 membro.

Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie tra i soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente, non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 35

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconto annuali ed ai libri sociali obbligatori che sono a disposizione dei soci per la consultazione. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 36

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria con le modalità e maggioranze di cui all'art.25 del presente statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo e delibera della Assemblea straordinaria, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti di terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia sociale. L'associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata r/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82.

Gli atti di devoluzione del patrimonio compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO 37

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

in al n° 1953
Esigibilità Registrata

12 LUG. 2021



16 28

TE3

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

0,00

0,00

0,00

0,00

12/07/2021

1953

3

TE321L0019530000F

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

